



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 49

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere

AUDIZIONE DELLA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

57^a seduta: giovedì 30 luglio 2020

Presidenza della Presidente VALENTE

INDICE

Audizione della vice presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 10		BARTOLOMEI	Pag. 4, 9
RIZZOTTI (FIBP-UDC)	7			

È presente, in videoconferenza, la dottoressa Annunziata Bartolomei, vice presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.

È presente, in videoconferenza, la dottoressa Elvira Reale, collaboratrice della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Preciso che, ai sensi del Regolamento interno, sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della vice presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione della vice presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, dottoressa Annunziata Bartolomei, che ringrazio per la disponibilità.

Dando per acquisita l'introduzione della scorsa seduta, formulo direttamente tre domande.

Innanzitutto, gli articoli 26 e 31 della Convenzione di Istanbul sono dedicati alla tutela della coppia madre-figli in caso di violenza domestica. La vostra professione è implicata massimamente nella tutela dei bambini. Esistono linee guida che diano un orientamento agli operatori dei servizi sociali sulle azioni e sulle procedure da mettere in campo in caso di violenza domestica?

In secondo luogo, vorremmo sapere se come ordine professionale avete pensato a una formazione sulla violenza che rafforzi l'autonomia de-

gli operatori sociali, percepiti dall'opinione pubblica come meri esecutori dei provvedimenti dei tribunali.

Infine, l'articolo 403 del codice civile dispone che il prelievo forzoso del minore sia fatto in urgenza per tutelare la vita dello stesso. Come intervenite nei prelievi forzosi affidati ai servizi sociali, senza che vi sia il ricorso a questo articolo e senza dispositivi *ad hoc* del tribunale, quando ciò accade ad esempio per una diagnosi di alienazione? Pensate di intervenire in qualche modo, per esempio con un richiamo preciso alla deontologia professionale?

Se non ci sono altre domande dei nostri commissari, darei la parola alla dottoressa Bartolomei, lasciando poi il tempo per eventuali ulteriori interventi.

BARTOLOMEI. Signora Presidente, ringrazio lei e la Commissione per avermi offerto la possibilità di dare un contributo al vostro lavoro.

Per quanto riguarda le linee guida, nel tempo ci sono state già due edizioni sulle linee di intervento da parte dell'ordine nazionale e ora siamo alla conclusione, con i primi risultati di una ricerca nazionale, che abbiamo commissionato alla nostra fondazione, orientata proprio ad approfondire il ruolo dell'assistente sociale nella tutela e nella protezione dei bambini e delle famiglie con minori. La ricerca ha prodotto una serie di risultati parzialmente interessanti su vari fronti e ci consentirà di aggiornare le linee di indirizzo per gli assistenti sociali che lavorano specificatamente in questo ambito. Questo è un impegno della nostra consiliatura, che contiamo di portare a termine entro quest'anno.

Già nel 2015 avevamo stilato delle linee guida, con un tavolo di lavoro composto da tutti i soggetti che di solito intervengono nei processi di tutela e di protezione dei bambini e dei ragazzi: assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, associazioni dell'avvocatura, associazioni forensi, rappresentanza dei magistrati, università. Si è trattato dunque di un lavoro a più voci, che ha consentito di considerare una serie di punti di vista rispetto alle indicazioni da dare ai nostri colleghi.

Intanto possiamo dire che nel codice deontologico, in più articoli, sono richiamati i principi della protezione, del rispetto, della dignità, della libertà delle persone, della non discriminazione. Sicuramente quindi già il riferimento ai valori e ai principi etici della professione presenti nel nostro codice deontologico permette, ove siano segnalati casi di abuso nell'esercizio della professione, di ricorrere al consiglio di disciplina – che è un organo esterno all'ordine professionale – proprio per appurare la correttezza dei comportamenti.

Da questo punto di vista siamo dunque sicuramente ben attrezzati e ben attenti. Nella nostra consiliatura, come in quelle precedenti, abbiamo sempre dedicato uno spazio particolarmente importante a questo ambito di lavoro, che sappiamo essere oltretutto alla base dello sviluppo delle persone e della possibilità di salvaguardare i diritti di tutti, dei bambini e dei loro genitori. In quanto Consiglio nazionale, nei nostri programmi abbiamo riservato uno spazio particolare a questo ambito, impegnando anche

consiglieri a ciò delegati (insieme a me ci sono altri consiglieri), per cui l'impegno sicuramente c'è.

Dalle rilevazioni che facciamo rispetto alla formazione continua, quindi rispetto alla necessità di affrontare la preparazione e la correttezza metodologica e scientifica degli interventi del servizio sociale, abbiamo rilevato (noi facciamo un monitoraggio annuale della formazione continua degli assistenti sociali) che nei territori ci sono molte iniziative in questo senso. Noi stessi partecipiamo alla formazione congiunta, ad esempio, con le organizzazioni forensi: abbiamo dei protocolli d'intesa con Cammino; abbiamo un rapporto di collaborazione e un protocollo d'intesa con l'autorità garante nazionale e con tanti altri organismi che si occupano dei bambini e delle loro famiglie. Come dicevo, abbiamo fatto poi questo importante investimento, con una ricerca nazionale sulla tutela dei minori. Siamo quindi particolarmente attenti alla formazione e veniamo chiamati a testimoniare del nostro lavoro nei *master* di specializzazione.

Più volte abbiamo segnalato la necessità di una formazione universitaria più articolata, che per ora si svolge sulla triennale e la magistrale, che però non sono in continuità, e questo pone dei problemi. Vorremmo invece poter sviluppare anche un percorso quinquennale, con maggiori opportunità di specializzazione, anche con *master* dedicati successivamente.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 403 del codice civile, i dati nazionali non rilevano un ricorso così frequente alla norma. Normalmente il ricorso avviene nel momento in cui c'è un rischio imminente e fisico rispetto alla condizione del bambino, perché il nostro lavoro si svolge di regola con percorsi di accompagnamento. È chiaro che, nel momento in cui siamo costretti a eseguire un allontanamento non programmato e non concordato sulla base di un decreto della magistratura, contestualmente informiamo la procura di questo intervento.

Il nostro orientamento è quello di lavorare sempre con altre figure professionali, ove possibile; purtroppo l'organizzazione dei servizi non consente in tutti i territori di lavorare in *équipe*. Ci sono piccoli centri provinciali con servizi distanti tra loro, ma anche grandi Comuni poco attrezzati dal punto di vista dei servizi integrati. Ecco, in quel caso chiaramente la situazione è molto più complessa perché normalmente quando operiamo un allontanamento – che sia programmato o urgente – cerchiamo di lavorare congiuntamente in modo da intervenire a tutela del bambino, ma contemporaneamente a sostegno dei genitori, che in quel momento hanno la necessità di capire cosa sta succedendo. Questa però – ripeto – è una situazione particolarmente rara; normalmente cerchiamo di raggiungere un accordo con i genitori e programmare in modo che siano gli stessi genitori ad accompagnare i bambini, laddove è necessario perché il magistrato o il collegio dei giudici ha ritenuto opportuno operare in questa direzione. Tra l'altro, è una risposta estremamente minoritaria rispetto agli interventi che facciamo, residuale, perché – ripeto – il nostro impegno è proprio operare per mantenere il legame con i genitori.

È chiaro che in situazioni dove c'è una presenza più adeguata di operatori si riesce a organizzare gli interventi e a prevenire sicuramente tutte

queste situazioni attraverso accompagnamenti con servizi anche domiciliari. Molto spesso possiamo fare ricorso a forme di sostegno educativo, per esempio, che aiuta le persone a ristabilire una relazione adeguata con i propri figli.

Ho lavorato per oltre quarant'anni in un servizio territoriale romano (in una ASL, non in un servizio dell'ente locale) e avevamo un rapporto costante, un protocollo d'intesa che ci consentiva di organizzare insieme gli interventi, di programmare insieme anche l'attivazione delle risorse. Questo è un aspetto particolarmente importante che salvaguarda i diritti di tutti.

Abbiamo mandato una relazione più generale di inquadramento sul tema del femminicidio e sulle ripercussioni delle situazioni di violenza di genere sui bambini; siamo convinti che sia fondamentale poter lavorare con tutti e due i genitori, anche in caso di violenza.

Quando si fa riferimento alla situazione dell'alienazione parentale, per quanto ci riguarda non abbiamo riferimenti rispetto a una definizione scientifica di questa sindrome; mi sembrava che anche la componente del Consiglio nazionale degli psicologi mettesse in dubbio questo aspetto. Di fatto, abbiamo a che fare con situazioni patologiche, ma ovviamente non spetta a noi la cura delle patologie, laddove ci dovessero essere. Per quanto ci riguarda, sappiamo per esperienza che la situazione nella quale un bambino rifiuta di frequentare l'altro genitore (non affidatario) sicuramente può essere determinata da un'alleanza con il genitore affidatario che lo condiziona. Tuttavia stiamo attenti, perché nella nostra esperienza non è detto che il comportamento cosiddetto alienante del genitore affidatario sia l'unico motivo per cui il bambino si rifiuta, soprattutto nelle situazioni di violenza.

In una situazione di violenza *intra* familiare, il bambino, oltre a essere testimone della violenza, e quindi vittima di un abuso definito tale nella letteratura sul tema, è messo soprattutto in una posizione particolarmente ambigua, ambivalente e contraddittoria rispetto alla relazione che ha con entrambi i genitori, perché gli si chiede implicitamente di schierarsi. Allora, poiché il conflitto viene alimentato e coltivato all'interno di una relazione a due, oltre magari ad altre dinamiche (sappiamo tutti che i rapporti familiari sono l'elemento più complesso delle nostre relazioni come esseri umani), questo chiaramente pone una situazione particolarmente delicata dove non c'è un rapporto di causa-effetto. La mamma cerca di manipolare il rapporto tra il padre e il bambino per avere dei vantaggi o per vendicarsi eventualmente di un abbandono (faccio un esempio che può essere anche frequente), ma in realtà questo stato di cose non è automaticamente la causa dell'atteggiamento del figlio. Quest'ultimo potrebbe avere, per suo conto, per motivi suoi, una difficoltà, un disagio ad avere a che fare con l'altro genitore, e questo perché – a seconda dell'età, naturalmente – sappiamo bene che un bambino, di fronte a situazioni di violenza, oltretutto messe in atto dalle persone più importanti della sua vita, chiaramente ha difficoltà a elaborare, a schierarsi oppure a dare una spiegazione a quello che gli sta accadendo. Quella che vive è una situa-

zione di totale inaffidabilità, di totale imprevedibilità del suo contesto di vita, e questo chiaramente può provocare tanti sentimenti contraddittori.

Il nostro lavoro non è quello di attivare allontanamenti, ma di accompagnare le famiglie nelle loro relazioni difficili, per cui il nostro compito sarà quello di tentare – ovviamente laddove è possibile, non deve essere una forzatura – una mediazione proprio per ricomporre le relazioni, al di là del rapporto coniugale, al di là del fatto che la coppia si separi. A noi preme che quella coppia viva la relazione coniugale, quindi anche la relazione genitoriale, in un modo adeguato per soddisfare i bisogni dei figli. Questo è l'aspetto per noi importante.

Sappiamo che il benessere dell'adulto è direttamente collegato al benessere del bambino e viceversa. Ecco che allora il nostro lavoro è orientato a questo, a fare interventi che, come sostengono le linee di indirizzo internazionali, devono essere appropriati, necessari e svolti secondo l'opportunità dell'intervento, in misura dell'età del bambino e della situazione specifica. Non siamo certo per interventi che standardizzano il lavoro di nessuno. In tutte le circostanze, in tutti i tavoli di lavoro a cui partecipiamo e nelle situazioni nelle quali interveniamo, siamo attenti a ribadire la necessità che i servizi di base siano rinforzati.

I consultori familiari e i servizi di neuropsichiatria infantile possono fare e hanno fatto molto, ma in questi ultimi anni si sono depauperati paurosamente; un depauperamento che lascia sole le famiglie.

Sono tante le situazioni di conflittualità che possono essere intercettate, per esempio, nella formazione della famiglia, quando le coppie si rivolgono al consultorio per la preparazione alla nascita o attraverso i pediatri di libera scelta, i pediatri dei nidi o i pediatri dei consultori familiari. In quei contesti è possibile intercettare anche fattori di rischio che noi conosciamo perfettamente, perché il problema della competenza genitoriale, quando c'è una fragilità, una debolezza, si esprime nel momento in cui si forma la coppia e quindi la famiglia. Questo potrebbe operare un'azione preventiva importante. Tra l'altro, la nostra è una professione presente in tutti i servizi di base, da quelli per i bambini e per le famiglie a quelli per gli adulti, compresi i servizi che si occupano delle patologie degli adulti.

In base alla mia esperienza, posso dire che si lavorava molto intensamente con i servizi che accoglievano persone con problemi di dipendenza o di salute mentale, proprio nel momento in cui decidevano di diventare genitori oppure diventavano genitori e potevano quindi determinarsi rischi nella crescita del bambino e nell'attenzione alla cura del bambino. Erano situazioni in cui avevano maggiore necessità di essere accompagnati e sostenuti in un ruolo difficile, oltretutto in presenza di una fragilità specifica.

Spero di aver risposto, ma sono eventualmente disponibile ad approfondire gli aspetti che potrei aver dato per scontati.

RIZZOTTI (*FIBP-UDC*). Ringrazio la dottoressa per la sua relazione, che aspettavamo e che è stata molto esaustiva.

Nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza condusse un'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. Tra le molteplici audizioni svolte in quella sede, ci colpì molto quella di un procuratore della Repubblica, allegata alla relazione della Commissione, il quale denunciò che il 21 per cento dei giudici onorari minorili aveva cointeressenze dirette nelle case famiglia, con un percorso – per il quale non possiamo far altro che sdegnarci – di spartizione dei soldi, calcolando che ogni bambino in una casa famiglia allo Stato all'epoca costava dagli 80 ai 120 euro al giorno (è passato qualche anno e forse i prezzi sono aumentati). Si tratta di soldi – affermava il procuratore della Repubblica – che venivano spartiti tra l'assistente sociale che toglieva il bambino alla famiglia, il giudice minorile e la casa famiglia stessa. Ribadisco che tutto ciò è riportato nella relazione ufficiale agli atti della Commissione infanzia.

Penso che voi seguiate l'attività parlamentare in merito, compresa quella della Commissione d'inchiesta sulla violenza di genere, e che quindi abbiate avuto contezza dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia presso la Commissione infanzia. Avete preso atto di queste gravissime affermazioni? Lei giustamente ha ricordato il codice deontologico, che appartiene alla vostra come ad altre professioni; io sono un medico, quindi so quanto noi professionisti operiamo in base a queste regole. Come avete reagito leggendo tutto questo? Quali disposizioni avete preso con i vostri iscritti per ricordare il rispetto del codice deontologico a fronte di tanti casi?

Soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, che ha ulteriormente peggiorato la situazione degli anni passati, famiglie con scarse possibilità economiche hanno magari avuto l'esempio di un vicino di casa rivoltosi ai servizi sociali per un aiuto economico, servizi sociali che invece avevano allontanato all'improvviso i bambini, con determinate scuse come l'umidità nei muri di casa o un ambiente malsano, per metterli in una casa famiglia.

Immagino che queste cose, che lasciano tutti sconcertati, abbiano fatto sì che voi prendeste delle posizioni e le vorrei conoscere.

PRESIDENTE. Dobbiamo necessariamente considerare il fatto che la Convenzione di Istanbul stabilisce che un minore, in caso di violenza, debba essere posto sotto protezione. Quando un assistente sociale si rende conto di essere di fronte a episodi di violenza, che sono diversi dal conflitto, continua a cercare la mediazione, per riequilibrare il rapporto genitoriale? La Convenzione di Istanbul dice che in quel caso, per la sua protezione, il minore deve essere allontanato dall'uomo o dalla donna maltrattante. Voi invece cercate la mediazione e la ricostruzione del rapporto genitoriale anche di fronte a violenza, sempre e comunque? È quindi una mediazione intrafamiliare, non solo nella ricostruzione del rapporto tra genitore e figlio, ma anche tra i genitori?

Nella Convenzione di Istanbul la mediazione tra i genitori è vietata nel caso di violenza e viene esplicitamente detto che il minore deve essere

messo in protezione e allontanato dalla persona maltrattante. Rispetto alla Convenzione di Istanbul, concretamente come vi ponete?

BARTOLOMEI. Ci poniamo esattamente nel rispetto della Convenzione, perché la mediazione di cui parlavo era ovviamente all'interno di un percorso di prevenzione. Nel momento in cui c'è la violenza, si interviene immediatamente per mettere in protezione il bambino, preferibilmente insieme alla mamma. Non sempre la madre riesce a compiere un passo da sola. Nella relazione abbiamo illustrato bene il fatto che emanciparsi dalla violenza richiede anche delle sicurezze per affrontare un cambiamento di vita: molto spesso si perdono il lavoro e la casa, quindi chiaramente serve un sostegno. Noi siamo orientati a sostenere la madre con il bambino. Nel momento in cui la mamma non riesce, chiaramente dobbiamo in modo prioritario proteggere il bambino. Su questo non c'è alcun dubbio. Eventualmente possiamo immaginare un recupero successivo dei rapporti, quando il bambino è in sicurezza, per quello che dicevo prima: il bambino deve potersi spiegare l'allontanamento dalla propria casa, dagli affetti e dalle radici.

Per quanto riguarda la domanda che poneva la senatrice Rizzotti, quando c'è un comportamento come quello descritto mi sembra che stiamo parlando di una fattispecie di rilevanza penale. Mi meraviglierei se questi comportamenti, con nomi e cognomi, non fossero stati denunciati alla magistratura, dal momento che si tratta di comportamenti di rilevanza penale.

Quando noi leggiamo, anche solo sul giornale (non serve il Resoconto parlamentare, bastano le notizie sui giornali), accuse verso un assistente sociale che non si sarebbe comportato in modo corretto, perché noi siamo esseri umani e comunque possiamo sbagliare, appena abbiamo notizie, anche indirette, chiediamo al consiglio regionale di appartenenza dell'assistente sociale di fare una segnalazione al consiglio di disciplina. Questo per due motivi: innanzitutto, se c'è un comportamento scorretto dal punto di vista deontologico, ancorché rilevante penalmente, dobbiamo sicuramente agire a difesa e a tutela delle persone che si rivolgono a noi. In secondo luogo, abbiamo anche interesse a consentire all'assistente sociale di esporre tutte le sue ragioni per cui ha avuto un certo tipo di comportamento. Come infatti sapete molto bene, nel momento in cui su un giornale viene pubblicata la notizia che un bambino e una mamma sono stati allontanati esclusivamente per motivi di tipo economico (anche se l'allontanamento assolutamente non avviene quando la famiglia ha una situazione di disagio economico, ma solo se c'è un rischio evolutivo per il bambino), l'assistente sociale, che conosce il caso, di fronte a una rappresentazione di questo genere non può difendersi pubblicamente, perché sarebbe contrario al suo dovere di segretezza e di riservatezza, anche rispetto all'organizzazione dalla quale dipende.

Siamo dunque noi per primi a chiedere che vengano segnalate tutte le situazioni. Esistono i consigli di disciplina territoriali, che sono indipendenti dai consigli dell'ordine, con percorsi non legati alla nostra organiz-

zazione come consiglio nazionale o regionale; per legge sono organismi indipendenti che giudicheranno quello che è successo.

Non mi risulta che ci siano state denunce e, se ci sono state, sono state inviate immediatamente al consiglio di disciplina.

Spero di essere stata esaustiva, ma sono comunque a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Bartolomei per il contributo offerto ai nostri lavori, di cui terremo conto nella nostra relazione finale. Dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 9,15.

